



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 75 del 23/02/2022 – 24/03/2022 Udienza pubblica del 23/02/2022
Massima 1:	<p>Titolo Paesaggio – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Regione Siciliana – Vincolo paesaggistico sopravvenuto rispetto alla realizzazione di un'opera abusiva – Esclusione dell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal vincolo – Inammissibilità della questione.</p> <p>Testo E' dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), sollevata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento all'art. 14, comma 1, lettera n), dello Statuto della Regione ed agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La norma in esame prescrive come il nulla-osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva. Tuttavia – ed è questa la parte oggetto di censura - nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio. Il rimettente non motiva in modo adeguato sulla pertinenza del parametro interposto invocato, costituito dalla norma di riforma economico-sociale contenuta nell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), rendendo pertanto inammissibile la questione.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; Art. 14, comma 1, lettera n), dello Statuto della Regione Siciliana.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>



<p>Massima 2:</p>	<p>Titolo Paesaggio – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Regione Siciliana – Vincolo paesaggistico sopravvenuto rispetto alla realizzazione di un'opera abusiva – Nulla osta alla concessione in sanatoria – Esclusione dell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, derivanti dal vincolo, a carico dell'autore dell'abuso edilizio – Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione – Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), sollevata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p> <p>Secondo il rimettente, la norma regionale censurata potrebbe incentivare a «tenere un certo tipo di comportamento, confidando nella possibilità di un adempimento successivo, in grado di superare l'illecito paesaggistico commesso», e potrebbe così vanificare l'efficacia deterrente dell'istituto dell'indennità paesaggistica, «con conseguente irragionevolezza intrinseca della disciplina e connesso pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione». Il suo effetto principale sarebbe, inoltre, l'omissione della valutazione del pregiudizio arrecato all'ambiente.</p> <p>In realtà, poiché la disposizione censurata riguarda una fattispecie in cui è stato commesso un illecito edilizio, ma non un illecito paesaggistico – in quanto al momento dell'abuso edilizio il vincolo non esisteva e dunque l'opera realizzata non poteva violarlo – essa non può essere idonea a vanificare l'efficacia deterrente dell'indennità paesaggistica, giacché tale effetto ha logicamente ad oggetto la violazione dell'obbligo paesaggistico, che nel caso di specie non c'è.</p> <p>E comunque, un effetto deterrente indiretto di questo tipo è offerto dalla norma in esame che non rende infatti irrilevante la sopravvenienza del vincolo paesaggistico, perché richiede comunque, ai fini della concessione in sanatoria, il nulla-osta dell'organo di tutela del vincolo che viene rilasciato sempre che le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima.</p> <p>Non viene dunque violato il principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione e nemmeno si può ritenere in sé manifestamente irragionevole la scelta del legislatore regionale di non prevedere per tale ipotesi il pagamento dell'indennità, in ragione dell'assenza dell'illecito paesaggistico al momento della realizzazione dell'opera.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 3 e 97, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Bologna

